



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI  
DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

**Allegato 1**

alla circolare N. 300/A/1/38802/101/3/3/14 del 31 dicembre 2008

**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**DECRETO MINISTERIALE**

**Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada. Articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.**

**IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA**  
**di concerto con**  
**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e**  
**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

Visto l'articolo 195, commi 3 e bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 29 dicembre 2006;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dall'1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008;

Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n. 160, nonché di quelle del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, non essendo decorso il previsto biennio dallo entrata in vigore;

Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatosi nel biennio dall'1° dicembre 2006 al 30 novembre 2008, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, è del 5%;

**Decreta:**

**Art.1**

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada, e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella 1 figurante in allegato al presente decreto.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI**  
**DELLA POLIZIA DI STATO**

\*\*\*

2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: art.117, comma 5; art.123, commi 11 e 11 bis; art. 142, commi 9, 9-bis e 11; art.157, comma 7-bis; art. 170, comma 6-bis; art. 173, comma 3-bis. Sono altresì escluse le sanzioni amministrative previste dall'art. 6-bis, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n.117, convertito con legge 2 ottobre 2007, n.160 e dall'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Roma, 17 dicembre 2008

*Il Ministro della giustizia: ALFANO*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI*

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: MATTEOLI*

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2008  
Ministeri istituzionali – Giustizia, Registro n.13, foglio n.22

\*\*\*

## ***Allegato 1 del DM 17.12.2008***

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

Ove era prevista la sanzione da € 22 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 23 a € 92

Ove era prevista la sanzione da € 35 a € 143 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 37 a € 150.

Ove era prevista la sanzione da € 36 a € 148 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 155.

Ove era prevista la sanzione da € 45 a € 88 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 47 a € 92.

Ove era prevista la sanzione da € 67 a € 271 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 70 a € 285.

Ove era prevista la sanzione da € 70 a € 285 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 74 a € 299.

Ove era prevista la sanzione da € 73 a € 290 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 77 a € 305



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI  
DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- Ove era prevista la sanzione da € 74 a € 296 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 78 a € 311.
- Ove era prevista la sanzione da € 88 a € 178 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 92 a € 187.
- Ove era prevista la sanzione da € 111 a € 222 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 117 a € 233.
- Ove era prevista la sanzione da € 136 a € 543 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 143 a € 570.
- Ove era prevista la sanzione da € 137 a € 549 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 144 a € 576.
- Ove era prevista la sanzione da € 143 a € 570 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 150 a € 599.
- Ove era prevista la sanzione da € 148 a € 594 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 155 a € 624.
- Ove era prevista la sanzione da € 250 a € 1.000 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 263 a € 1.050.
- Ove era prevista la sanzione da € 259 a € 1.036 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 272 a € 1.088.
- Ove era prevista la sanzione da € 281 a € 1.123 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 295 a € 1.179.
- Ove era prevista la sanzione da € 292 a € 1.169 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 307 a € 1.227.
- Ove era prevista la sanzione da € 311 a € 1.555 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 327 a € 1.633.
- Ove era prevista la sanzione da € 339 a € 1.358 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 356 a € 1.426.
- Ove era prevista la sanzione da € 355 a € 1.427 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 373 a € 1.498.
- Ove era prevista la sanzione da € 370 a € 1.485 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 389 a € 1.559.
- Ove era prevista la sanzione da € 516 a € 2.065 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 542 a € 2.168.
- Ove era prevista la sanzione da € 584 a € 2.338 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 613 a € 2.455.
- Ove era prevista la sanzione da € 622 a € 3.111 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 653 a € 3.267.
- Ove era prevista la sanzione da € 675 a € 2.714 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 709 a € 2.850.
- Ove era prevista la sanzione da € 680 a € 2.723 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 714 a € 2.859.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI  
DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

- Ove era prevista la sanzione da € 681 a € 2.749 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 715 a € 2.886.
- Ove era prevista la sanzione da € 708 a € 2.834 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 743 a € 2.976.
- Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 749 a € 2.996.
- Ove era prevista la sanzione da € 742 a € 2.970 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 779 a € 3.119.
- Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 870 a € 3.481.
- Ove era prevista la sanzione da € 1.036 a € 10.360 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.088 a € 10.878.
- Ove era prevista la sanzione da € 1.169 a € 4.678 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.227 a € 4.912.
- Ove era prevista la sanzione da € 1.554 a € 6.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.632 a € 6.527.
- Ove era prevista la sanzione da € 1.605 a € 6.420 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.685 a € 6.741.
- Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.769 a € 7.078.
- Ove era prevista previsto la sanzione da € 1.754 a € 7.018 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.842 a € 7.369.
- Ove era prevista la sanzione da € 2.338 a € 9.357 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 2.455 a € 9.825.
- Ove era prevista la sanzione da € 4.144 a € 16.576 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.351 a € 17.405.

IMPORTI 2009

IMPORTI VECCHI	IMPORTI NUOVI CON PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PREVISTO			ARTICOLI DI APPLICAZIONE: CDS (codice della strada) e CR (R. 7/77)
importo vecchio nel minimo	importo nel minimo	importo oltre 60 gg	importo nel massimo	articolo
€ 22,00	€ 23,00	€ 46,00	€ 92,00	CDS 6/13; 7/15; 15/3 51/2; 68/6; 95/7; 97/10; 99/3; 100/13; 115/5; 141/10; 142/10; 160/2; 174/6; 174/7; 175/16; 180/7; 181/3; 182/10; 183/5; 190/10
€ 35,00	€ 37,00	€ 75,00	€ 150,00	CDS 172/11
€ 36,00	€ 38,00	€ 77,50	€ 155,00	CDS 6/14; 7/14; 10/20; 15/2; 22/12; 60/6; 64/3; 65/3; 66/5; 67/5; 68/7; 70/4; 84/7; 97/6; 99/4; 102/7; 104/12; 109/5; 110/8; 115/4; 115/5; 141/11; 142/7; 143/13; 144/4; 146/2; 149/4; 150/4; 152/3; 153/11; 154/8; 155/5; 156/5; 157/8; 158/6; 161/4; 162/5; 163/3; 166/2; 167/2; 167/11; 169/9; 175/14; 175/16; 177/5; 180/7; 182/10; 184/8; 188/5
€ 45,00	€ 47,00	€ 46,00	€ 92,00	CR 13; 18; 19;
€ 67,00	€ 70,00	€ 142,50	€ 285,00	CDS 97/8; 97/13;
€ 70,00	€ 74,00	€ 149,50	€ 299,00	CDS 7/14; 148/15; 170/6; 171/2; 172/10; 173/3
€ 72,00	€ 76,00	€ 155,00	€ 310,00	<b>CDS168/7 ; 142/11 (rif al 142/7)*</b>
€ 73,00	€ 77,00	€ 152,50	€ 305,00	CDS 85/4bis; 86/3
€ 74,00	€ 78,00	€ 155,50	€ 311,00	CDS 6/14; 7/13; 9/9; 27/11; 34/5; 38/13; 39/3; 60/6; 63/5; 67/6; 70/4; 71/6; 72/13; 73/3; 79/4; 82/8; 92/3-4; 93/8; 95/6; 98/3; 100/11; 102/6; 110/7; 111/6; 112/4; 113/5; 114/7; 115/3; 118/13; 122/8; 122/9; 125/4; 128/2; 132/5; 133/4; 135/4; 136/6; 141/8; 147/5; 149/5; 150/5; 153/10; 154/7; 158/5; 164/8; 165/3; 167/2; 167/11; 169/10; 174/9; 176/21; 177/4; 185/6; 188/4; 189/9; 192/6;
€ 88,00	€ 92,00	€ 93,50	€ 187,00	CR 17
€ 111,00	€ 117,00	€ 116,50	€ 233,00	CR 12; 14
€ 137,00	€ 144,00	€ 288,00	€ 576,00	CDS 10/19
€ 143,00	€ 150,00	€ 299,50	€ 599,00	CDS 143/11; 145/10; 146/3; 148/16; 168/9T; 174/4; 174/5; 178/3; 178/4; 191/4
€ 148,00	€ 155,00	€ 312,00	€ 624,00	CDS 6/12; 9/8; 9/9; 16/4; 18/5; 20/4; 22/11; 23/12; 29/3; 31/2; 32/6; 33/7; 71/6; 80/14; 83/4; 85/4; 93/9; 103/5; 104/11; 105/4; 110/6; 114/7; 115/3; 116/15; 118/11; 118/12; 123/12; 125/3; 126/7; 135/5; 136/7; 138/12; 141/9; 142/8; 167/2; 167/7; 167/11; 169/7; 176/18; 178/6
€ 148,00	€ 156,00	€ 311,00	€ 622,00	CDS 168/7 (*)
€ 185,50	€ 194,75	€ 779,75	€ 1.559,50	CDS 193/2 (*)

Importo vecchio nel minimo	Importo nel minimo	Importo oltre 60 gg	Importo nel massimo	articolo
€ 222,00	€ 234,00	€ 466,50	€ 933,00	CDS 34/5, con rif.art.10/2-bis (*)
€ 250,00	€ 263,00	€ 525,00	€ 1.050,00	CDS 126 bis/2
€ 259,00	€ 272,00	€ 544,00	€ 1.088,00	CDS 189/5
€ 281,00	€ 295,00	€ 589,50	€ 1.179,00	CDS 143/12; 148/16
€ 292,00	€ 307,00	€ 613,50	€ 1.227,00	CDS 10/25 ter
€ 296,00	€ 310,00	€ 624,00	€ 1.248,00	CDS 80/14; 168/7; 142/11 (rif al 142/8) (*)
€ 311,00	€ 327,00	€ 816,50	€ 1.633,00	CDS 94/4
€ 339,00	€ 356,00	€ 713,00	€ 1.426,00	CDS 97/12
€ 355,00	€ 373,00	€ 749,00	€ 1.498,00	CDS 168/9; 168/9bis
				CDS 6/12; 8/2; 10/21; 10/22; 17/3; 23/11; 24/7; 25/6; 30/8; 45/7; 61/7; 68/8; 78/3; 80/15; 80/17; 82/9; 84/7; 85/4; 87/6; 90/2; 92/3; 101/5; 104/10; 108/6; 109/4; 114/7; 116/12; 122/7; 122/8; 149/6; 150/5; 167/2; 167/11; 169/8; 175/13; 175/15; 176/17; 176/20; 180/8
€ 370,00	€ 389,00	€ 779,50	€ 1.559,00	
€ 516,00	€ 542,00	€ 1.084,00	€ 2.168,00	CDS 116/13bis
€ 584,00	€ 613,00	€ 1.227,50	€ 2.455,00	CDS 62/7
€ 622,00	€ 653,00	€ 1.633,50	€ 3.267,00	CDS 94/3
€ 675,00	€ 709,00	€ 1.425,00	€ 2.850,00	CDS 7/15 bis
€ 680,00	€ 714,00	€ 1.429,50	€ 2.859,00	CDS 214/1; 214/8
€ 681,00	€ 715,00	€ 1.443,00	€ 2.886,00	CDS 10/18
€ 708,00	€ 743,00	€ 1.488,00	€ 2.976,00	CDS 45/9ter
€ 713,00	€ 749,00	€ 1.498,00	€ 2.996,00	CDS 179/3;
€ 740,00	€ 778,00	€ 1.559,00	€ 3.118,00	CDS 168/7 (*)
€ 742,00	€ 779,00	€ 1.559,50	€ 3.119,00	CDS 9/8; 19/2; 21/4; 24/6; 25/5; 45/9; 76/8; 77/3; 171/4; 172/12; 179/2; 193/2
€ 829,00	€ 870,00	€ 1.740,50	€ 3.481,00	CDS 179/2bis;
€ 1.036,00	€ 1.088,00	€ 5.439,00	€ 10.878,00	CDS 79/4
€ 1.350,00	€ 1.418,00	€ 1.418,00	€ 2.836,00	CDS 7/15 bis (*)
€ 1.484,00	€ 1.558,00	€ 3.119,00	€ 6.238,00	CDS 179/2 (*)
€ 1.605,00	€ 1.685,00	€ 3.370,50	€ 6.741,00	CDS 97/11; 213/2ter (*)
€ 1.658,00	€ 1.740,00	€ 3.481,00	€ 6.962,00	CDS 179/2bis (*)
€ 1.685,00	€ 1.769,00	€ 3.539,00	€ 7.078,00	CDS 174/7bis; 178/4bis

Importo vecchio nel minimo	Importo nel minimo	Importo oltre 60 gg	Importo nel massimo	articolo
€ 1.754,00	€ 1.842,00	€ 3.684,50	€ 7.369,00	CDS 213/4
€ 2.338,00	€ 2.455,00	€ 4.912,50	€ 9.825,00	CDS 74/6
€ 4.144,00	€ 4.351,00	€ 8.702,50	€ 17.405,00	CDS 23/13bis

(\*) Somme che sono esito di operazioni di riduzione o aumento di sanzioni edittali oggetto di aggiornamento

**IMPORTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO PER VIOLAZIONI CDS IN CUI NON E' AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA**

		Importo nel massimo	
74	€ 78,00	€ 311,00	CDS 70/4; 97/5; 99/3 (in caso di recidiva); 99/4 (in caso di recidiva); 134/2; 192/6 (con rif 1 e 2 comma)
136	€ 143,00	€ 570,00	CDS 97/7
148	€ 155,00	€ 624,00	CDS 98/3 (in caso di recidiva); 169/7
370	€ 389,00	€ 1.559,00	CDS 93/7
680	€ 714,00	€ 2.859,00	CDS 214/8
1169	€ 1.227,00	€ 4.912,00	CDS 192/7
1554	€ 1.632,00	€ 6.527,00	CDS 86/2
1605	€ 1.685,00	€ 6.741,00	CDS 97/9
1754	€ 1.842,00	€ 7.369,00	CDS 100/12; 168/8; 176/19; 216/6; 217/6; 218/6
2338	€ 2.455,00	€ 9.825,00	CDS 124/4

**VIOLAZIONI NON OGGETTO DI AGGIORNAMENTO**

	Importo nel minimo	Importo oltre 60 gg	Importo nel massimo	articolo
	€ 148,00	€ 297,00	€ 594,00	CDS 117/5; 170/6BIS; 173/3BIS
	€ 200,00	€ 200,00	€ 400,00	CDS 157/7BIS
	€ 370,00	€ 729,00	€ 1.458,00	CDS 142/9
	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	CDS 142/9bis
	€ 713,00	€ 1.426,50	€ 2.853,00	CDS 142/11 (rif. 179/3)
	€ 740,00	€ 1.458,00	€ 2.916,00	CDS 142/11 (rif. 142/9)
	€ 829,00	€ 1.657,50	€ 3.315,00	CDS 142/11 (rif.179/2bis)
	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 4.000,00	CDS 142/11 (rif.142/9)
	€ 10.000,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	CDS 123/11

Inoltre non sono oggetto di aggiornamento la L. 160/2007 articolo 6 bis, comma 2 e il DL 144/2008 articolo 9, comma 4